



COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO  
**(Provincia di COSENZA)**

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI  
Prot. 0003981 del 16/11/2020  
01 (Entrata)

CAP 87040 Viale della Libertà, snc  
tel. 0981 953103, fax 0981 950703

Indirizzo E-mail [comune@sanlorenzodelvallo.eu](mailto:comune@sanlorenzodelvallo.eu)

e-mail certificata ( p.e.c.) [sanlorenzodelvallo@asmepec.it](mailto:sanlorenzodelvallo@asmepec.it)

Sito Web: <http://www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it>

**ORDINANZA N.107**

**del 13.11.2020**

**OGGETTO:** Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs. 267/2000). Ulteriori misure restrittive. Sospensione attività didattiche in presenza delle Scuole presenti nel territorio comunale.

**IL SINDACO**

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 che prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019-(Coronavirus) e da ultimo il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**Visti** i D.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22/03/2020, del 1° aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e da ultimo del 03/11/2020 con i quali sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Calabria recanti "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 delle legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", in particolare le O.P.G.R. n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 del 14 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 10 del 17 marzo 2020, n. 12 del 20/03/2020 e n. 15 del 22/03/2020, già prorogate al 03/05/2020 con ordinanza regionale n. 25 del 03/04/2020 e n° 29 del 13/04/2020, e le Ordinanze successivamente emesse n. 32 del 17/04/2020, n. 36 del 24/04/2020, nonché da ultimo le ordinanze n. 73 del 15 ottobre 2020, n. 79 del 23 ottobre 2020 e n. 80 del 25 ottobre 2020;

**Viste** le Ordinanze del Ministero della Salute del 21/02/2020, del 20/03/2020 e del 28/03/2020, con le quali sono impartite ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020, con la quale le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. del 03/11/2020 sono state applicate all'intera Regione Calabria (zona rossa);

**Dato atto** che il D.P.C.M. del 03/11/2020 sopra richiamato all'art. 3 comma 4 lett. f) ha disposto per i Comuni ricadenti nelle c.d. zona rossa lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente con la modalità a distanza, ad eccezione dello svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia;

**Evidenziato** che la ratio delle misure di cui sopra è quella di preservare il territorio da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus COVID –19 per contagio in un'ottica sempre più radicale;

**Ritenuto** necessario applicare immediatamente tutte le misure preventive di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica nazionale ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid 19;

**Valutato** che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale;

**Atteso** che la gravità della situazione sanitaria desta un forte allarme nell'intera comunità, da cui emerge, in accordo con le Istituzioni scolastiche locali e i Sindaci del comprensorio, la necessità di adottare ulteriori misure più restrittive in ambito scolastico al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica;

**Vista la proposta dell'ASP Cosenza Dipartimento di Prevenzione, a firma del Direttore dott. Mario Marino, di sospensione dell'attività didattica in presenza – scuola dell'infanzia, scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 1° grado, trasmessa in allegato alla nota del Presidente della Provincia di Cosenza pervenuta al Protocollo dell'Ente, con la quale si invitano i Sindaci a valutare l'ipotesi di sospendere per 15 giorni la didattica in presenza nelle scuole dei rispettivi territori, per la tutela della salute pubblica;**

**Ritenuto** di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia COVID –19;

**Preso atto** della possibilità di sviluppi di potenziali focolai di contagio al virus Covid 19 in ambito scolastico;

**Sentita** la Dirigente degli Istituti scolastici presenti nel nostro territorio di San Lorenzo del Vallo;

**Sentiti** i Sindaci del Comprensorio;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 16/11/2020 al 28/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche in presenza, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di San Lorenzo del Vallo per le quali non è stata attivata la didattica a distanza che rimane, pertanto, consentita;

Visti:

l'art. 32 della legge n. 833/1978;

l'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998;

l'art. 50 e l'art. 54 del T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267;

il vigente Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

la sospensione, in via precauzionale e cautelativa, dal 16/11/2020 al 28/11/2020 compreso, di tutte le attività scolastiche didattiche in presenza, presso le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di San Lorenzo del Vallo per le quali non è stata attivata la didattica a distanza che rimane, pertanto, consentita;

Restano impregiudicate le autonome iniziative della Direzione Scolastica circa l'organizzazione della didattica a distanza;

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza ha decorrenza dal 16/11/2020 e fino al 28/11/2020 compreso, salvo eventuali successive proroghe;

- che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- la trasmissione in copia del presente provvedimento a:
  - Prefettura UTG Cosenza;
  - Presidente Regione Calabria;
  - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;
  - Polizia Municipale;
  - Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese;
  - Stazione Guardia di Finanza di Castrovillari.
  - Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

### **RACCOMANDA**

L'adozione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di ogni azione e/o provvedimento necessario ad assicurare la massima tempestività nel processare i tamponi per la ricerca di SARS\_COV2, nonché nella trasmissione dei relativi referti e nel superamento delle criticità rappresentate con la su richiamata nota prot. n. 108043 dell'11/11/2020 a firma del Direttore del Dipartimento di prevenzione dott. Mario Marino;

### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.  
Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

San Lorenzo del Vallo, lì 13/11/2020

**IL SINDACO**  
**F.to Vincenzo Rimoli**